

26 MAR 2014



ESSENTE PER STRAZIONE. ESSENTE PER STRAZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29446/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 7105

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 10/12/2013
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29446-2010 proposto da:

DC C.F. X  
 elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97,  
 presso lo studio dell'avvocato DE BATTISTA FLAVIO,  
 rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANI  
 ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

contro

3587

- SM C.F. X , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 60 (ANGOLO  
 PIAZZA DI SPAGNA), presso lo studio dell'avvocato

# CASSAZIONE *dei*

MARSILI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato  
TARANTO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER  
I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
X , in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
CESARE BECCARIA n. 29 presso L'AVVOCATURA CENTRALE  
DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
MASSAFRA PAOLA, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 8558/2008 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2009 R.G.N.  
6431/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO  
CURZIO;

udito l'Avvocato MARIANI ALESSANDRO;

udito l'Avvocato TARANTO MARIALUCE per delega TARANTO  
GIUSEPPE;

udito l'Avvocato CIPRIANI GIUSEPPE per delega  
MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

**Ragioni della decisione**

CD \_\_\_\_\_ chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 7 dicembre 2009.

La D \_\_\_\_\_ convenne l'INPDAP, suo datore di lavoro, nonché MS \_\_\_\_\_, dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese, irrogata il 4 maggio 2004. Tale sanzione le era stata inflitta per aver inviato al dirigente dott. MS \_\_\_\_\_ e ad altri un "fax" contenente le accuse, molto gravi e non suffragate, di avere *"con grande senso di irresponsabilità, per suoi scopi personali..... coinvolto colleghi sprovveduti, plagiabili, sottoponendoli a gravi responsabilità, istigandoli a testimoniare dove non erano presenti o falsando in altre circostanze la veridicità di documenti... incompetenza...(di non) essere all'altezza di poter valutare il personale...(di passare) il tempo a creare dissidi tra il personale, inadempienze contrattuali e varie omissioni, puerili denunce alla Questura recuperate all'ultimo momento con l'ausilio del personale... doppiogiochista"*).

Il Tribunale rigettò il suo ricorso e rigettò anche la domanda riconvenzionale proposta dallo S \_\_\_\_\_. La D \_\_\_\_\_ propose appello. La Corte d'appello di Roma <sup>appello</sup> integralmente, confermando la decisione di primo grado.

Con il ricorso per cassazione la D \_\_\_\_\_ formula sei motivi di impugnazione. L'INPDAP e lo S \_\_\_\_\_ si difendono con distinti controricorsi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Omessa valutazione di prove utili e necessarie alla decisione in violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. giungendo ad una insufficiente e contraddittoria motivazione" e formula il seguente quesito: "se la non ammissione di accertamenti o la omessa rilevanza dei documenti versati abbia compromesso e viziato la motivazione in caso di fatti di ingiuria senza temperare la sanzione con fatti reattivi e giustificati da reciprocità giungendo ad una insufficiente e contraddittoria motivazione".

Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte: "Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto"

controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo." (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; ma cfr., anche, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).

Nel caso in esame tale indicazione manca e, tramite la denuncia di un preteso vizio di motivazione, la ricorrente propone una rivalutazione del merito della decisione della Corte d'appello, il che è inammissibile perché va oltre i precisi limiti del ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 125 c.p.c. con riferimento all'art. 16 del t.u. 165 del 2001 in relazione al mancato accoglimento della carenza di "ius postulandi" dell'avv. dell'INPDAP <sup>MT</sup> cui conferì il mandato il dirigente delegato dal presidente dell'INPDAP. La tesi della ricorrente, sintetizzata nel quesito a pag. 19 del ricorso è che la procura sarebbe stata conferita da un soggetto "privo di poteri" perché il dott. <sup>MN</sup> non aveva tali poteri essendo responsabile del processo e non dirigente ex art. 19 del d.lgs. 165 del 2001.

In proposito deve premettersi che da tale carenza il ricorso per cassazione fa scaturire un effetto specifico. Si assume infatti a pag. 17 del ricorso che la conseguenza di carenza è che "la prova va revocata perché ammessa su richiesta di un avvocato privo di delega", ma poi si aggiunge "anche se l'unica prova è, per quanto sopra detto, favorevole all'istante". L'eccezione appare allora evidentemente basata su di una contraddizione.

In ogni caso, si discute del conferimento del 'ius postulandi' da parte dell'INPDAP all'avv.sa M.L. <sup>T</sup> con riferimento al (solo) giudizio di primo grado. L'INPDAP era presieduta dall'ing. <sup>MS</sup> il quale in base a procura per notaio <sup>C</sup> allegata al fascicolo, esercitò il suo potere di delegare ai dirigenti generali ed ai dirigenti preposti alle unità centrali ed ai loro sostituti la rappresentanza processuale dinanzi alle autorità giudiziarie, escluse le magistrature superiori, conferendo loro ogni più ampio potere di nominare avvocati e procuratori.

Con riferimento al giudizio di primo grado il dott. <sup>N</sup> si trovava nella condizione di delegato in base alla determinazione 358 del 2003 adottata ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 165 del 2001 per il caso di malattia o impedimento del dirigente originariamente delegato.

La Corte d'appello ha verificato la sussistenza di tale determinazione e la sussistenza dello stato di malattia o impedimento.

La ricorrente assume che tale potere non poteva essere conferito al dott. <sup>N</sup> perché questi non era dirigente ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, ma la censura non è condivisibile perché questi era destinatario di delega ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo, come la Corte d'appello ha rilevato e motivato.

Con il terzo motivo la <sup>D</sup> denuncia "Omessa ed erronea statuizione circa la carenza di interesse contro la dovuta pronuncia sulla improcedibilità della domanda riconvenzionale del dott. <sup>S</sup> non appellata dallo stesso – omessa decisione sulle spese. Erronea e falsa applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello omessa applicazione dell'art. 416 e 418 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3, c.p.c."

Lo <sup>S</sup> aveva proposto una domanda riconvenzionale. Fu rigettata dal Tribunale. Lo <sup>S</sup> non propose appello ed in memoria di costituzione in appello dichiarò di non coltivare la domanda riconvenzionale rigettata dal Tribunale.

Un motivo di appello sul punto venne però proposto dalla <sup>D</sup>, sostenendo la improcedibilità della riconvenzionale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Ed ha sicuramente valutato correttamente la situazione processuale, in quanto la riconvenzionale era stata rigettata e non vi era stato appello da parte di colui che l'aveva proposta. Quanto al profilo concernente le relative spese, deve ricordarsi che le stesse furono compensate tanto in primo grado che in appello. Non può assumersi che vi sia stata omissione di decisione sulle spese ed è evidente che si tenne conto della reciproca soccombenza nella decisione di compensarle.

Con il quarto motivo si denuncia testualmente: "erronea e falsa applicazione dell'art. 7 l. 300 del 1970 come recepito dal decreto 165 del 2001 e successive modifiche correlato al motivo di omessa pronuncia su fatti ed atti che provavano la

giustificazione delle denunce reazioni della lavoratrice verso il datore di lavoro dispotico mobber con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”.

Il motivo è incomprensibile e generico, come si desume dalla esposizione e dalla sintesi contenuta nella rubrica (su testualmente riportata) e dal quesito a pag. 25.

In ogni caso la sentenza motiva in maniera compiuta e coerente il perché il codice disciplinare era accessibile, nonché il perché, a prescindere dalla sua accessibilità, l'affissione non risultava necessaria, ponendosi in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (cfr., fra le ultime, anche per ulteriori richiami, Cass. 27.1.2011 n. 1926 e Cass. 29.5.2013 n. 13414) per cui: “Anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative - e non per le sole sanzioni espulsive - deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta”.

Con il quinto motivo si denuncia il vizio così rubricato dalla ricorrente: “Violazione e falsa applicazione di norme speciali del contratto ai procedimenti disciplinari erronea applicazione e mancato riconoscimento dei detti termini previsti dall'art. 27 ccnl 1994/1997 integrato del comma 9-bis dell'art. 15 ccnl 2002/2005 ai sensi dell'art. 360 n. 3, c.p.c.”

Nel motivo si afferma che la Corte avrebbe errato nel ritenere che il procedimento disciplinare era iniziato entro venti giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'Istituto in quanto nell'individuare le date il giudice non avrebbe valutato correttamente i documenti a sua disposizione, o meglio si sarebbe attenuto ad un documento che indicava una data “non vera” ed avrebbe ommesso di esercitare i suoi poteri d'ufficio. A tal fine la ricorrente allega al ricorso per cassazione un nuovo documento, che si chiede a questa Corte di valutare, che attesterebbe la conoscenza del fatto in una data diversa.

Tali accertamenti e valutazioni di merito non possono essere compiuti in sede di giudizio di cassazione e, in coerenza con tale principio di fondo, il codice di rito sancisce che in questo giudizio non possono essere prodotti nuovi documenti,

consentendone la produzione solo nei ristretti limiti previsti dall'art. 372 c.p.c.. Il documento che si chiede oggi di produrre, per ribaltare la valutazione di merito della Corte d'appello in ordine alla individuazione della data in cui il comportamento oggetto dell'incolpazione era venuto a conoscenza dell'ufficio competente, non rientra sicuramente in queste categorie. Del tutto generiche sono poi le osservazioni riguardanti gli altri termini del procedimento disciplinare, a fronte invece di una motivazione della Corte d'appello puntuale ed argomentata.

Con il sesto motivo si denuncia "errore e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 300 del 1970 in merito alla immutabilità degli addebiti e conseguente violazione e negazione del diritto di difesa del lavoratore ex art. 360 n. 3 e n. 5 con contraddittoria ed insufficiente motivazione".

La ricorrente censura la Corte laddove ha ritenuto che non vi è discrasia tra i fatti oggetto della contestazione ed i fatti indicati nella motivazione della sanzione. Anche questa è una tipica valutazione di merito, che non può essere riformulata in sede di giudizio di legittimità.

Infine, il ricorso enuncia un "fatto nuovo" costituito dalla sentenza che ha annullato una precedente sanzione in ragione della quale era stata contestata la recidiva (sentenza appello rg 6227/09 del 21.12.2009 (all. nuovo BB). Tale fatto nuovo renderebbe la recidiva inesistente. Anche questa è una valutazione che va oltre i limiti ben definiti del processo di cassazione. In ogni caso, deve sottolinearsi che la sentenza di appello ha dato atto e considerato l'esistenza di alcune sanzioni 'sub-iudice', sottolineando però che ciò non valeva per tutte le preesistenti sanzioni disciplinari, che da sole sarebbero state idonee a determinare la recidiva.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile, in parte infondato e deve essere nel complesso rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei due controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di

essi, in 3.000,00 euro per compensi professionali e 100,00 euro per spese borsuali, oltre accessori.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013

Il consigliere estensore

Pietro Curzio



Il presidente

Paolo Stile




Il Funzionario Giudiziario  
Granata Adriana  
Depositato in Cancelleria



oggi, 28 MAR 2014 Il Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA

Il Funzionario Giudiziario



CASSAZIONE.net